

N. 28 del Registro Delibere

**COMUNE DI ODOLO**

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ARTICOLO N. 20
COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 ANNO 2019.**

L'anno **duemila diciannove** il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **19.00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **05/12/2019** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CASSETTI Fausto; TRAPLETTI Francesco; ZILETTI Giulia; DOLCI Fabio; RICCHINI Fabrizio; BACCA Emilia; TONONI Pier Luigi; CAINI Adele

assenti:

PASINI Luca; LEALI Vittoria; CALDERA Luigino

Totale Presenti **8** Totale Assenti **3**

Assiste il Segretario comunale sig. **DOTT. SERAFINI Luca**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **CASSETTI Fausto** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 11 dicembre 2019

**n. 06 odg - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ARTICOLO N. 20
COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 ANNO 2019.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo n. 42 del Decreto legislativo . 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo n. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

VISTO l'articolo n. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 del seguente tenore relativo a " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo n. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo n. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo n. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo n. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, c. 7, Decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo n. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo n. 3 - bis, Decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo n. 16, Decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo n.4, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'articolo n. 24, comma 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo n. 2437 - ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo n. 2437 - quater, c Codice civile ;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICORDATO che è vietato finanziare con risorse comunali una società partecipata posta in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale,

PRESO ATTO del parere favorevole ex articolo n. 49, Decreto legislativo n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

CON VOTI unanimi favorevoli m. 08 - contrari nessuno - , astenuti nessuno espressi dai consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1- di approvare per l'anno 2019 l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, possedute dal comune al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo n. 20 comma 1 del Decreto legislativo N. 275 del 19 agosto 2016 , di tutte le partecipazioni possedute dal Comune secondo il quadro riepilogativo di seguito indicato:

SECOVAL SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)

Società partecipata - quota partecipazione 1.02% - Mantenimento

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA (SAE) VALLESABBIA SRL - VIA G. REVERBERI 2 - NOZZA DI VESTONE (BS)

Società partecipata - quota partecipazione 0.15% - Mantenimento

2 - di dare atto che, non è necessario predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in cui il Comune detiene dette partecipazioni.;

3 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e per la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4 - di comunicare l'esito della presente deliberazione ai sensi dell'articolo n. 17, Decreto Legge n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

5 - di inviare copia presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo n. 24, commi 1 e 3, TUSP. e dall'articolo n. 21, Decreto correttivo.

COMUNE DI ODOLO

L'ORGANO DI REVISIONE – REVISORE UNICO

Oggetto: Parere su delibera del Consiglio Comunale inerente la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

II REVISORE

Visti gli allegati relativi all'oggetto, sottoposti all'organo di revisione e costituenti parte integrante della proposta di delibera del Consiglio Comunale in merito alla revisione periodica delle partecipazioni;

Visto l'art. 239 DEL TUEL D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto quanto disposto dal D.lgs. 19/08/2016 n.175;

Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Sentito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità.

Considerato che

viene proposto dall'Ente il mantenimento delle partecipazioni possedute secondo lo schema di seguito determinato:

- SECOVAL SRL – Nozza di Vestone (BS) quota partecipazione 1,02%,
- SERVIZI AMBIENTE ENERGIA (SAE) VALLESABBIA srl Nozza di Vestone (BS) quota partecipazione 0,15%.

Rilevato che:

Il mantenimento viene motivato in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento della finalità istituzionali;

Verbale n.17/2019


- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

Esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa la revisione delle partecipazioni ed il relativo mantenimento.

MILANO, 05 dicembre 2019

Il Revisore

A handwritten signature in black ink, reading "Giovanni Arca". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the final letter.



Spett.le

Ente Socio

Oggetto: Dati per Razionalizzazione delle Società Partecipate anno 2018

Con la presente trasmettiamo in allegato i dati di cui all'oggetto.

Si informa la spettabile Amministrazione che tutti i dati richiesti sono pubblicati sul sito di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel dettaglio:

Bilancio:

Sezione Bilanci _ Bilancio preventivo e consuntivo

- "fatturato" file xbrl 2018 conto economico voce A1
- "utile": file xbrl 2018 conto economico voce C21
- "Costo personale" file xbrl 2018 conto economico voce B totale

Revisore:

Sezione consulenti e collaboratori_ titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: Ragnoli Amleto

Amministratore:

Sezione Organizzazione_ titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo: Paoli Valter

Numero dei Dipendenti: vedere file relazione sulla gestione 2018

L'Ufficio Amministrativo resta a disposizione.

La Responsabile dell'ufficio Amministrativo

Delle società partecipate della CMVS

Dott.ssa Susanna Gaspari

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia

Sede legale: Via G. Reverberi, 2 Fraz. NOZZA DI VESTONE (BS) 25078

C.F. – P.IVA e N. Reg. imprese 03597190986

www.saevallesabbia.it

Denominazione società partecipata: Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia SRL

| DATI DELLA SOCIETA' | |
|--|---|
| Codice Fiscale | 03597190986 |
| Denominazione | Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl |
| Anno di costituzione della società | 2014 |
| Forma giuridica | SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA |
| SEDE LEGALE | |
| Stato | ITALIA |
| Provincia | BRESCIA |
| Comune | VESTONE |
| CAP * | 25078 |
| Indirizzo * | Via Gen. L. Reverberi, 2 |
| Telefono * | 0365/8777 |
| DATI DEL BILANCIO PER VERIFICA TUSP | |
| | 2018 |
| Tipologia di attività svolta | GESTIONE SERVIZI DI INTERESSE GENERALI |
| Numero medio di dipendenti | 48 |
| Costo personale (voce B Totale) | € 1.899.246,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | € 6.500,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | € 6.000,00 |
| | 2018 |
| Approvazione bilancio | SI |
| Risultato d'esercizio- (conto economico C21) | € 17.435,00 |
| Fatturato 2018 (voce A1) | € 6.440.530,00 |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI | |
| | 2018 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1) | € 6.400.802,00 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi (voce A5) | € 39.728,00 |
| di cui Contributi in conto esercizio | zero |

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia

Sede legale: Via G. Reverberi, 2 Fraz. NOZZA DI VESTONE (BS) 25078

C.F. – P.IVA e N. Reg. imprese 03597190986

www.saevallesabbia.it



Spett.le
Ente Socio

Oggetto: Dati per Razionalizzazione delle Società Partecipate anno 2018

Con la presente trasmettiamo in allegato i dati di cui all'oggetto (file "dati società partecipate")

Si informa la spettabile Amministrazione che tutti i dati richiesti sono pubblicati sul sito di Secoval Srl nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel dettaglio:

Bilancio:

Sezione Bilanci_ Bilancio preventivo e consuntivo

- "fatturato" file xbrl 2018 conto economico voce A1
- "utile": file xbrl 2018 conto economico voce C21
- "Costo personale" file xbrl 2018 conto economico voce B Totale

Revisore:

Sezione consulenti e collaboratori_ titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
Papa Alberto

Amministratore:

Sezione Organizzazione_ titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo:
Flavio Gnechi

Numero dei Dipendenti: vedere file relazione sulla gestione 2018

L'ufficio amministrativo resta a disposizione.

La Responsabile dell'ufficio Amministrativo
Delle società partecipate della CMVS
Dott.ssa Susanna Gaspari

Denominazione società partecipata: SECOVAL SRL

| DATI DELLA SOCIETA' | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 02443420985 |
| Denominazione | SECOVAL SRL |
| Anno di costituzione della società | 2003 |
| Forma giuridica | SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA |
| SEDE LEGALE | |
| Stato | ITALIA |
| Provincia | BRESCIA |
| Comune | VESTONE |
| CAP * | 25078 |
| Indirizzo * | Via Gen. L. Reverberi, 2 |
| Telefono * | 0365/8777 |

| DATI DEL BILANCIO PER VERIFICA TUSP | 2018 |
|--|--|
| Tipologia di attività svolta | ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI |
| Numero medio di dipendenti | 34 |
| Costo personale | € 1.190.956,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | € 6.500,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | € 6.000,00 |

| | 2018 |
|-----------------------|----------------|
| Approvazione bilancio | SI |
| Risultato d'esercizio | € 12.018,00 |
| Fatturato 2018 | € 3.748.344,00 |

| ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI | 2018 |
|--|----------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 3.748.344,00 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | € 22.327,00 |
| di cui Contributi in conto esercizio | € 10.674,00 |

**OGGETTO: 6 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ARTICOLO
N. 20 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 ANNO
2019.**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - Comma I°- del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267):

Favorevole

li 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio

rag Silvia Ferliga

firmato

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti -
(articolo 31 - VI Comma dello Statuto del Comune di Odolo):

Favorevole

li 05/12/2019

Il Segretario

dott. Luca Serafini

firmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **CASSETTI Fausto**

IL SEGRETARIO
f.to **DOTT. SERAFINI Luca**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 09/01/2020 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 09/01/2020 al 24/01/2020.

Odolo li 09/01/2020

Il Segretario
f.to **dott SERAFINI Luca**

Certificato esecutività per atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità
(art.134 - comma 3° - D.LGS 18.08.2000, n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18.agosto.2000 n. 267.

Odolo li 18/12/2019

IL SEGRETARIO
DOTT. SERAFINI Luca

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Odolo li 09/01/2020



IL SEGRETARIO
DOTT. SERAFINI Luca